

**Norme in materia di risorse forestali.**

**Art. 81**

*(Elenco degli alberi monumentali)(2)*

**1.** È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Direzione centrale competente, che ne cura la redazione, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 10/2013, e la tenuta.

(3)

**2.** L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto e aggiornato annualmente sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla Direzione centrale competente ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la Direzione centrale competente.

(4)

**3.** Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

**4.** L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

**5.** L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

**6.** In sede di prima applicazione si assume come elenco regionale degli alberi monumentali quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313 ( Legge regionale 35/1993, inventario regionale dei monumenti naturali. Approvazione).

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2015

**2** Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016

**3** Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

**4** Comma 2 sostituito da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.